

SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittura privata da sottoscrivere in forma digitale,

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva. 03291390874, in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* e, di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

e

il **PROF. AVV. ANTONINO LONGO**, C.F. LNGNNN70A16C351W, con studio in Aci Castello, Via Antonello da Messina n. 1, in qualità di socio dello studio Alex, P.IVA 05705800877, di seguito chiamato "professionista"

PREMESSO CHE

- in data 31/12/2023 si è concluso il contratto di cui al prot. 3821 del 30/01/2023 sottoscritto con il suindicato professionista;

- nella seduta del 13/10/2023, il Consiglio di Amministrazione di Sidra, considerata la professionalità e la qualità delle consulenze fornite di cui ha beneficiato l'Azienda, ha deliberato di estendere i contratti di consulenza per un ulteriore periodo di dodici mesi sino alla data del 31/12/2024, previa assunzione di relazione di buon rendimento delle prestazioni rese e di necessità dell'apporto consulenziale da parte dei relativi RUP e/o Responsabile di Area;

- al fine di garantire efficienza all'azione amministrativa, l'espletamento delle attività di cui al presente incarico non può essere demandato al personale aziendale a causa della coincidenza e della indifferibilità di altri impegni di lavoro del personale in forza;

RICHIAMATO il “Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi” ap-

provato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) *Premesse* - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.

Art.2) *Oggetto* - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di consulente legale in diritto del lavoro, occupandosi di tutte le questioni giuslavoristiche attinenti al personale della società derivanti dall'applicazione del CCNL Acqua Gas, mediante la formulazione di pareri scritti e/o lo svolgimento di audit con gli organi societari e/o dirigenziali. Nell'attività rientra, laddove necessario, lo svolgimento dell'attività di assistenza e rappresentanza innanzi gli Istituti Previdenziali, Assicurativi ed Ispettivi del Lavoro.

Art.3) *Accettazione* - Il professionista dichiara ed accetta l'incarico di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui *infra*.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Art.4) *Incompatibilità* - Il professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto

del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna
altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua
delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta
salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche
di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il con-
tratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impe-
gna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle
condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art.5) *Modalità* - La prestazione dovrà essere resa personalmente e con dili-
genza; il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le
disposizioni previste dal Regolamento aziendale approvato dal CdA in data
26/05/2017.

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collaboratori en-
trino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere consi-
derati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsia-
si forma e mezzo.

Art.6) *Durata* - Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2024 sino al
31/12/2024.

Art.7) *Compenso* - Il compenso è fissato in € 1.000,00 mensili ol-
tre accessori di Legge ed IVA, se dovuta.

Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di fattura emessa dallo
studio Alex ed accertata regolarità contributiva del professionista, entro 30
giorni data fattura fine mese. Il professionista dichiara ed assume il com-
penso, come sopra pattuito, congruo e proporzionato alla complessi-
tà dell'attività inerente l'incarico professionale affidato.

Art.8) *Tracciabilità flussi finanziari* - Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016

ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.

Art.9) *Risoluzione* - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale del Professionista e/ per forza maggiore.

Art.10) *Recesso* - È facoltà della società recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare al professionista.

Art.11) *Privacy* - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati laddove non incompatibile con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto; si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196). Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù del Regolamento UE 679/2016 e della Legge 196/2003 ss.mm.ii..

Il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art.13 D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati personali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formale consenso al

trattamento dei predetti.

Art.12) *Modello 231* - Il professionista è a conoscenza che SIDRA SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e, pertanto: dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi; è a conoscenza ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art.13) *Foro competente* - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.

Art.14) *Registrazione* - La presente convenzione viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Art.15) *Rinvio* - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizione del Codice Civile che disciplinano il la-

voro autonomo (art. 2229 e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia

nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologi-

ci ed agli usi locali.

Art. 16) *Responsabile del Procedimento* - Il Responsabile del Procedimen-

to è il dott. Alessandro Leotta.

IL PROFESSIONISTA

LA SIDRA S.P.A.

PROF. AVV. ANTONINO LONGO

PROF. FABIO 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano

espressamente i punti:

Art.9) Risoluzione; Art. 10) Recesso; Art.11) Privacy; Art. 12) Modello 231;

Art.13)

Foro

competente

IL PROFESSIONISTA

LA SIDRA S.P.A.

PROF. AVV. ANTONINO LONGO